

Legge regionale 17 dicembre 1988, n.87

Modifiche alla L.R. 26/83 Edilizia Residenziale pubblica - Programmazione territoriale pubblica - Programmazione territoriale degli interventi e scelta degli operatori - Delega delle funzioni amministrative ai comuni

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 2 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

1. Alla seconda alinea del primo comma dell'art. 2 della LR 10 maggio 1983, n. 26 le parole "e le associazioni intercomunali" sono abrogate.

ARTICOLO 2

(Modifica dell'art. 4 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

1. Alla lett. m) dell'art. 4 della LR 10 maggio 1983, n. 26 le parole "alle associazioni intercomunali" sono sostituite dalle parole "ai comuni e alle comunita' montane competenti ai sensi del successivo art. 5".

ARTICOLO 3

(Sostituzione dell'art. 5 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

L'art. 5 della LR 10 maggio 1983, n. 26 e' cosi' sostituito:

"Art. 5

(Proposte comunali per la formazione dei progetti biennali)

1. Sulla base dei contenuti del programma quadriennale regionale, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, i Comuni elaborano ed inviano alla Regione proposte per la formazione dei progetti biennali di cui all'art. 7, previa consultazione delle parti sociali ed economiche interessate.

2. Le proposte individuano, nell'ambito territoriale del comune proponente, gli interventi da attribuire alle diverse categorie di operatori con l'indicazione di massima delle zone in cui verranno realizzati.

3. Nella elaborazione delle proposte i comuni tengono conto delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici e nei relativi programmi pluriennali di attuazione. Tengono altresì conto del fabbisogno abitativo, distinguendo quello che puo' essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni.

4. Ai fini di cui al comma precedente il fabbisogno abitativo

e' determinato anche in rapporto al numero dei componenti la graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al numero dei soci costituenti le cooperative edilizie, al numero di sfratti eseguiti o pendenti".

ARTICOLO 4

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

L'art. 6 della LR 10 maggio 1983, n. 26 e' cosi' sostituito:

"Art. 6

(Proposte sovracomunali)

1. I comuni possono incaricare le comunita' montane di cui all'art. 2, secondo comma, della LR 12 giugno 1981, n. 52 e le associazioni intercomunali, ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della LR 24 marzo 1986, n. 12 di coordinare le proprie proposte ed elaborare una unica proposta di progetto biennale per l'intera area intercomunale o parte di essa, da presentare alla regione, nel termine di cui al primo comma dell'art. 5.

2. Le proposte sovracomunali, oltre i contenuti di cui al secondo comma dell'art. 5, precisano la localizzazione degli interventi e la definizione degli ambiti territoriali ai quali gli interventi medesimi vanno riferiti".

ARTICOLO 5

(Sostituzione dell'art. 7 della LR 10 maggio 1983, n. 26)

L'art. 7 della LR 10 maggio 1983, n. 26 e' cosi' sostituito:

"Art. 7

(Progetti biennali)

1. In attuazione del programma quadriennale, la regione, sulla base delle proposte di cui agli artt. 5 e 6, se pervenute, o comunque sentiti i comuni, elabora progetti biennali di localizzazione degli interventi.

2. I progetti stabiliscono, tra l'altro, i punteggi da attribuire ai criteri di cui ai successivi artt. 11. 12. 13 e 14 per l'individuazione degli operatori dell'edilizia residenziale agevolata - convenzionata nonche' i termini della pubblicazione dei bandi di concorso di cui al successivo art. 8.

3. Entro i tre mesi precedenti all'avvio del secondo progetto biennale relativo ad ogni quadriennio, potranno essere introdotte modifiche al programma quadriennale sulla base dei dati relativi allo stato di attuazione del progetto biennale precedente e/o sulla base dello stato del fabbisogni abitativo

delle varie aree intercomunali."